



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai
Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura
Federale da parte della Commissione Federale di Garanzia**



Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto le norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

2. La competenza disciplinare della Commissione Federale di Garanzia è riferita a:

a) il Giudice Sportivo Territoriale;

b) il Giudice Sportivo Nazionale;

c) la Corte Sportiva d'Appello;

d) il Tribunale Federale;

e) la Corte Federale d'Appello;

f) la Procura federale.

3. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti ad una delle categorie riportate al comma precedente le relative posizioni saranno stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia federale.



Art. 2 - Illeciti disciplinari

I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale incorrono in responsabilità disciplinare per la violazione dei doveri previsti dalle norme federali statutarie e dai regolamenti di giustizia delle Federazione e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 3 - Sanzioni

In funzione della maggiore o minore gravità degli illeciti disciplinari, La Commissione Federale di Garanzia può irrorare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) censura;
- c) sospensione dalle funzioni da un mese fino a un anno;
- d) destituzione dall'Organo di Giustizia, dalla carica di Procuratore federale e dall'ufficio della Procura federale nei casi previsti dall'art. 35 lett. C del Regolamento di Giustizia della F.I.R.



Art. 4 - Istruttoria

1. Il Presidente della Commissione federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei componenti dell'ufficio della Procura federale, dei componenti degli Organi di Giustizia e in tutti i casi in cui venga comunque a conoscenza di fatti che possano assumere rilevanza disciplinare, chiede senza indugio al Procuratore federale di procedere alla necessaria attività istruttoria.

2. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di Giustizia, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

3. Se la segnalazione riguarda un componente dell'ufficio della Procura Federale l'attività istruttoria e quella conseguente è svolta personalmente dal Procuratore Federale . Ove la segnalazione riguardi lo stesso Procuratore Federale, anche in ipotesi di concorso o per connessione con altro componente, all'attività istruttoria ed a quella conseguente, procede l' Aggiunto e, in caso di impedimento o astensione o ricusazione dello stesso, il componente della Procura Federale con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, di maggiore età.

4. In tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento all' attività del procuratore Federale questa deve intendersi riferita anche ai soggetti di cui al precedente comma 3, ove investiti della relativa funzione.



Art. 5 - Esercizio dell'azione disciplinare

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione federale di Garanzia il componente dell'Organo di Giustizia o della Procura Federale ritenuto responsabile di violazioni disciplinari formulando le relative incolpazioni.

2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.

4. Il Procuratore federale è tenuto a iscrivere senza indugio il procedimento in un apposito registro ed a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione predetta.



Art. 6 - Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'articolo 5 con la prova dell'avvenuta comunicazione, dispone la convocazione dell'incolpato e del Procuratore federale.

2. Con l'atto di convocazione viene fissata l'adunanza della Commissione federale di Garanzia per l'audizione dell'incolpato se presente, per l'eventuale espletamento di mezzi istruttori e per la discussione. L'adunanza non può tenersi prima di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione federale di Garanzia nonché della facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. La Commissione federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare. In caso di particolare urgenza e su richiesta del Procuratore federale la sospensione può essere disposta con provvedimento del Presidente anche prima dell'adunanza di cui al precedente comma 2.

4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.



Art. 7 - Conclusione del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione federale di Garanzia, valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'articolo 3. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati e della eventuale recidiva.

2. La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria della Commissione entro quindici giorni dalla deliberazione .

3. Il procedimento disciplinare si estingue qualora anteriormente all'adunanza di discussione l'incolpato presenti irrevocabili dimissioni dall'incarico e dichiarari di rinunciare anche per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della Federazione.

4. Avverso le decisioni della Commissione federale di Garanzia può essere proposto ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nei limiti di cui al co. 1 dell'art.54 del Codice di Giustizia CONI.



Art. 8 - Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare sia manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti abbiano avuto esito negativo, propone alla Commissione federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.

2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione federale di Garanzia può:

a) accogliere la richiesta di archiviazione;

b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, entro il termine di 60 giorni decorrenti adotta il deferimento di cui all'articolo 5 o formula nuova richiesta di archiviazione.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, il termine previsto dall'articolo 6 comma 4 è prorogato di 2 mesi



Art . 9 – Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato agli interessati, al Presidente federale, al dirigente dell'Organo di Giustizia di appartenenza e al Procuratore federale .
2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione federale di Garanzia.

Art. 10- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento degli incombeni di cui all'art 56 delle Statuto F.I.R.